



Numero 1 / 2023

Antonino Sgroi

**La tutela dei familiari nella previdenza obbligatoria: la
giurisprudenza della Corte costituzionale del 2022**

La tutela dei familiari nella previdenza obbligatoria: la giurisprudenza della Corte costituzionale del 2022.

Antonino Sgroi

1. La pensione e la rendita di reversibilità.

La pensione e la rendita di reversibilità, come noto, costituiscono gli istituti giuridici di tutela a valenza generale apprestati dal legislatore previdenziale in favore di individuate categorie di familiari in caso di morte del lavoratore assicurato o del pensionato¹.

Sia la pensione di reversibilità sia la rendita di reversibilità sono prestazioni riconosciute *jure proprio*² ai beneficiari e, come costantemente affermato dalla Corte di cassazione con riguardo alla prima, si tratta di un beneficio che si colloca nell'alveo degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, che prescrivono l'adeguatezza della pensione quale retribuzione differita e l'idoneità della stessa a garantire un'esistenza libera e dignitosa.

Ancora, nella pensione di reversibilità, la finalità previdenziale si raccorda a un peculiare fondamento solidaristico. Tale prestazione, difatti, mira a tutelare la continuità del sostentamento e a prevenire lo stato di bisogno che può derivare dalla morte del coniuge. Il perdurare del vincolo

¹ Si prescinde in questa sede dalla distinzione fra pensione indiretta e pensione di reversibilità connessa alla circostanza che il riconoscimento della prestazione sia occasionato dalla morte del lavoratore o del pensionato.

Ai due istituti a valenza generale dei quali si è fatto cenno, si possono aggiungere da un verso la pensione privilegiata di inabilità e da altro verso l'assegno di reversibilità dei vitalizi dei componenti le assemblee elettive.

² Con riguardo alla rendita ai superstiti prevista e disciplinata dall'art. 85 del T.U. n. 1124 del 1965, in una recente decisione la Corte di cassazione conferma che la stessa costituisce una prestazione previdenziale che spetta *jure proprio* e non *jure successionis*. Il diritto non appartiene al patrimonio del defunto perché nasce alla morte dell'assicurato; i titolari sono previsti dalla legge e l'indennità non si confonde con il patrimonio del defunto (in questi termini Cass. ord., 26.11.2019, n. 30879).

Con riguardo alla pensione di reversibilità in regime internazionale, la Cassazione conferma che la stessa, al pari della pensione di reversibilità che si radica su contribuzione versata solo agli enti di previdenza obbligatoria nazionale, è acquisita *jure proprio* dal superstite, ancorché la stessa sia riconosciuta sulla base delle condizioni di assicurazione e contribuzione proprie del dante causa al momento del suo collocamento a riposo o, se non ancora titolare di pensione, a quello del decesso (da ultimo Cass. ord., 10.11.2021, n. 33247).

di solidarietà coniugale che proietta la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte, assume queste precise caratteristiche.

Lo stesso fondamento solidaristico, che il legislatore è chiamato a specificare e a modulare nelle multiformi situazioni meritevoli di tutela, in modo coerente con i principi di eguaglianza e ragionevolezza, permea l'istituto anche nelle sue applicazioni più recenti alle unioni civili³.

Sulla stessa scia si pone la Corte di cassazione che riconosce il carattere solidaristico assistenziale della pensione di reversibilità, con il fine di consentire al coniuge la prosecuzione del sostentamento prima assicuratogli dal coniuge defunto⁴. Più in generale la Corte sottolinea che la pensione di reversibilità appartiene al più ampio *genus* delle pensioni ai superstiti e costituisce una forma di tutela previdenziale nella quale l'evento protetto è la morte, vale a dire un fatto naturale che, secondo una presunzione legislativa, crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto, i quali sono i soggetti protetti⁵.

In via generale si constata che il trattamento previdenziale di reversibilità, con riguardo all'ambito soggettivo dei beneficiari dello stesso⁶, per scelta legislativa, comprende in questa categoria fra l'altro da un verso l'ex coniuge, in forza di quanto previsto dall'art. 9 della legge

³ In questi termini, Corte costituzionale 14.7.2016, n. 174.

⁴ Si v. Cass. 13.6.2012, n. 9652. In una recente decisione, che atteneva alla ripartizione della pensione di reversibilità fra coniuge superstite ed ex coniuge, la Corte di cassazione afferma che il trattamento di reversibilità svolge una funzione solidaristica diretta alla continuazione della funzione di sostegno economico, assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi (Cass. ord., 12.10.2021, n. 27875).

⁵ Così Cass. SS. UU., 22.5.2018, n. 12564. La Corte prosegue, richiamando le decisioni della Corte costituzionale n. 286/1987 e n. 174/2016, constatando che l'ordinamento configura la pensione di reversibilità come una forma di tutela previdenziale e uno strumento necessario per il perseguimento dell'interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno e alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l'effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3.2 Cost.) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore di un trattamento preferenziale (art. 38.2 Cost.) rispetto alla generalità dei cittadini. Nella pensione di reversibilità, la finalità previdenziale si raccorda a un peculiare fondamento solidaristico. Si tratta di una solidarietà che si realizza quando il bisogno colpisce i lavoratori e i loro familiari per i quali, però, non può prescindere dalla necessaria ricorrenza dei due requisiti della vivenza a carico e dello stato di bisogno, i quali si pongono come presupposti del trattamento. Per effetto della morte del lavoratore o del pensionato, dunque, la situazione pregressa della vivenza a carico subisce un'interruzione, ma il trattamento di reversibilità realizza la garanzia di continuità del sostentamento ai superstiti.

⁶ Sull'individuazione dei soggetti beneficiari, sia consentito rinviare ad A. Sgroi, *La pensione di reversibilità*, in AA. VV., *Famiglia e Patrimonio*, G. Oberto (a cura di), Padova, CEDAM, 2014, p. 255 e ss.

1.12.1970, n. 898; da altro verso la persona dello stesso sesso che abbia costituito un'unione civile, giusto il disposto dell'art. 1, comma 20, della legge 20.5.2016, n. 76⁷.

Di converso sono esclusi dal beneficio, ancorché in via generale possano fruirne, quei familiari superstiti, condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio, omicidio preterintenzionale e per morte o lesioni come conseguenza di altro delitto in danno dell'iscritto o del pensionato, ai sensi dell'art. 1 della legge 27.7.2011, n. 125⁸.

⁷ La Corte di cassazione ha escluso l'applicazione di tale disposizione in favore del partner di una relazione affettiva stabile e di lunga durata con persona dello stesso sesso svoltasi e conclusasi, a causa del decesso dell'altro partner, prima dell'entrata in vigore della legge n. 76/2016 (si v. Cass. ord., 14.9.2021, n. 24694 e Cass. ord. 14.3.2022, n. 8241). I commentatori di entrambe le decisioni (si v., per la più recente L. Moramarco, *La pensione di reversibilità al partner omosessuale superstite in un approccio multilivello*, in *Resp. civ. prev.*, 2022, n. 5, p.1555 e ss.; per la più risalente, R. Nunin, *Coppia omosessuale e pensione di reversibilità: senza unione civile non si accede alla tutela previdenziale*, in *Fam. dir.*, 2022, n. 10, p. 939 e ss.) sono critici nei confronti delle stesse, prefigurando invece una soluzione opposta che troverebbe il suo fondamento sull'applicazione del diritto eurounitario in tema di discriminazione e precisamente la discriminazione per motivi sessuali di cui all'art. 2, par. 2, lett. a), direttiva 2000/78/CE e nell'applicazione che dello stesso ne ha fatto la giurisprudenza della Corte di giustizia (in questi termini: S. Borelli, *Le microprospettive del diritto antidiscriminatorio e la pensione di reversibilità*, in *Giur. it.*, 2022, n. 3, p. 689 e ss.; L. Taschini, *La pensione di reversibilità nelle coppie omosessuali stabili prima del 2016*, in *Lav. giur.*, 2022, n. 6, p. 613 e ss.).

L'opzione interpretativa alternativa a quella accolta dalla Corte di cassazione non appare convincente dato che da un verso predica apoditticamente la preferenza di un sindacato antidiscriminatorio rispetto al sindacato di legittimità costituzionale (sulla questione si v. D. Calafiore, *Il coordinamento e l'armonizzazione dei sistemi di sicurezza e previdenza sociale dei paesi membri dell'Unione europea. Adeguamento del sistema di sicurezza sociale italiano. Il ruolo della Corte di giustizia UE*, in *Il diritto del lavoro dell'Unione europea*, R. Cosio – F. Curcuruto – V. Di Cerbo – G. Mammone (a cura di), Milano, Giuffrè, 2023, p. 225 e ss., in specie prg. 5) e da altro verso non si confronta con una decisione della stessa Corte di giustizia, resa il 24.11.2016 nella causa C-443/15, Parris. Sentenza questa ove la Corte lussemburghese ha escluso una discriminazione diretta o indiretta per età e sessuale, affermando che il diritto dell'Unione, e in particolare la direttiva 2000/78, non obbligava l'Irlanda né a prevedere, anteriormente al 1° gennaio 2011, il matrimonio o una forma di unione civile per le coppie omosessuali, né a riconoscere effetti retroattivi alla legge sulle unioni civili e alle disposizioni adottate in applicazione di tale legge; né ancora, per quanto riguarda la pensione di reversibilità oggetto del procedimento principale, a prevedere misure transitorie per le coppie dello stesso sesso nelle quali l'affiliato avesse già compiuto i 60 anni alla data di entrata in vigore della medesima legge (prg. 60).

⁸ Il legislatore ha altresì previsto la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità in capo al coniuge, anche legalmente separato o divorziato, nonché la parte dell'unione civile, per i quali sia stato richiesto il rinvio a giudizio per l'omicidio volontario nei confronti dell'altro coniuge, anche legalmente separato o divorziato, o dell'altra parte dell'unione civile anche se l'unione civile è cessata, fino alla sentenza definitiva (si v. art. 1, comma 1-bis, l. cit., alla cui lettura si rinvia). In tal caso si prevede altresì, in favore dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, il diritto a percepire la pensione di reversibilità (pare si possa ritenere, nel silenzio del legislatore sul

Il reticolato all'interno del quale si pone il trattamento previdenziale di reversibilità si arricchisce di un ulteriore ganglio se lo si pone in connessione con il sorgere in capo al familiare superstite del diritto al risarcimento del danno patrimoniale a seguito della morte del lavoratore o del pensionato per colpa altrui. La Corte di cassazione ha ritenuto che dal risarcimento del danno, non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità riconosciuta al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto⁹.

Sulla situazione legislativa e giurisprudenziale descritta con riguardo ai benefici previdenziali riconosciuti ai familiari a seguito della morte del congiunto lavoratore o pensionato, si è pronunciata la Corte costituzionale con un gruppo di decisioni rese nel corso dell'anno 2022.

Decisioni che da un verso hanno condotto ad ampliare l'ambito di tutela previdenziale apprestato con l'istituto reversibilità, mentre da altro verso e per altri aspetti hanno lasciato inalterato l'assetto di tutela prefigurato dal legislatore.

2. Le decisioni della Corte costituzionale nell'anno 2022.

Il Giudice delle Leggi ha scrutinato, nel corso dell'anno trascorso, quattro questioni di legittimità costituzionale ove, pur da versanti diversi, i giudici remittenti erano chiamati ad applicare istituti che si imperniavano sulla tutela previdenziale dei familiari dopo la morte del titolare del reddito.

Di queste decisioni, due, la n. 88 (<https://www.giurcost.org/decisioni/2022/0088s-22.html?titolo=Sentenza%20n.%2088>) e la n. 100 (<https://www.giurcost.org/decisioni/2022/0100s-22.html?titolo=Sentenza%20n.%20100>), hanno riguardato la pensione di reversibilità e specificamente la prima l'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto la seconda la misura della prestazione in favore di figlio minore del *de cuius*, allorquando contitolare del diritto alla prestazione è il coniuge superstite non genitore.

punto, che il beneficio riguarda anche lo spezzone di pensione che l'ordinamento riconosce al coniuge superstite destinatario della sospensione legislativa), senza obbligo di restituzione e per il periodo di efficacia della sospensione.

⁹ Cass. SS. UU., 22.5.2018, n. 12564 e da ultimo Cass. ord., 13.2.2020, n. 3689, con nota di A. Di Stasi, *Pensione di reversibilità e risarcimento del danno*, in *Lav. giur.*, 2021, n. 4, p. 400 e ss.

La più recente delle decisioni, la n. 237 (<https://www.giurcost.org/decisioni/2022/0237s-22.html?titolo=Sentenza%20n.%20237>), atteneva al vaglio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della deliberazione del Consiglio di Presidenza del 16.10.2018, n. 6, che prevede la rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, della misura anche degli assegni vitalizi di reversibilità riconosciuti ai superstiti di colui che ha ricoperto cariche politiche in assemblee elettive.

Infine, con la decisione n. 202 (<https://www.giurcost.org/decisioni/2022/0202s-22.html?titolo=Sentenza%20n.%20202>) la Corte ha esaminato una fattispecie promossa dal coniuge e che atteneva al riconoscimento della rendita da infortunio in favore della moglie, assicurata presso l'Inail ai sensi della l. n. 493 del 3.12.1999, defunta a seguito di infortunio occorso presso l'abitazione dei genitori della moglie e non presso la sua casa coniugale.

Solo la prima delle decisioni ha quale esito la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, nella parte in cui non include tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

Gli altri procedimenti incidentali di costituzionalità si sono conclusi con declaratorie di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale proposte, lasciando pertanto inalterata la disciplina della quale i giudici remittenti avevano sollevato incidente di costituzionalità.

La Corte costituzionale, nella decisione n. 88, sostanzialmente accoglie e fa propria la motivazione utilizzata dalla Corte di cassazione nell'ordinanza interlocutoria dell'8 aprile 2021, n. 9377.

Il giudice della legittimità sottolineava come il rapporto di parentela tra l'ascendente e il nipote, nel caso sottoposto al suo vaglio nipote maggiorenne incapace di intendere e volere, inabile al lavoro e carico del nonno defunto, venisse ad avere un irragionevole trattamento deteriore rispetto a quello fatto dall'ordinamento nel caso di nipote minore di età, dato che in entrambe le ipotesi la condizione di minorata capacità del nipote è indifferente all'età, minore o maggiore,

dello stesso e l'obbligo di assistenza dell'ascendente, anche materiale, nei confronti del nipote è immanente alla relazione affettiva che non muta con riferimento all'età di quest'ultimo¹⁰.

La Corte costituzionale, nel percorso che la porta alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 38 d.P.R. cit., prende le mosse dalla sua precedente decisione, la n. 180 del 1999, ove aveva dichiarato illegittimo costituzionalmente sempre lo stesso articolo ma nella parte in cui non includeva tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti, richiamando i passaggi motivazionali a corroborazione della stessa. Da tale delineato quadro come descritto nel proprio precedente del 1999, ne trae la conseguenza che *“il rapporto di parentela tra l'ascendente e il nipote maggiorenne orfano e inabile al lavoro, subisce un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello con il nipote minorenni... ed è illogico, e ingiustamente discriminatorio, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico dello stesso, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata: tant'è che ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito a cagione della predetta condizione. Ulteriore profilo, codesto, di irragionevolezza della disposizione in esame.”*¹¹.

¹⁰ La Suprema Corte ha confutato altresì il ragionamento prospettato dall'ente previdenziale, a giustificazione dell'esclusione dal beneficio previdenziale del nipote orfano maggiorenne, in funzione del contenimento della spesa previdenziale, escludendo che il criterio selettivo dell'età o della speranza di vita del beneficiario potesse costituire la direttrice dell'istituto conformato, nel tempo, con l'evoluzione della platea degli aventi diritto, a un'estensione della protezione per l'evento morte, generatore di una condizione di bisogno per i familiari superstiti.

¹¹ La Corte costituzionale, per ben due volte, afferma l'irragionevolezza della disciplina dell'art. 38 d.P.R. cit.

Pare potersi ritenere, alla luce del ragionamento fatto dapprima dalla Corte di cassazione, nel momento in cui ha sollevato la questione incidentale di costituzionalità, e successivamente dal Giudice delle leggi, che si sia davanti a una valutazione del rapporto mezzi-fini che ha condotto questo Giudice a escludere che vi era una connessione razionale tra i mezzi predisposti e i fini che questi intende perseguire.

A tale considerazione si può altresì aggiungere che la declaratoria di illegittimità costituzionale, alla luce della ricognizione del reticolato normativo utilizzato dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale sul vincolo familiare e di assistenza che lega il nonno con il nipote, è stata raggiunta tramite un giudizio di razionalità intesa questa come coerenza e non contraddizione dell'ordinamento (si v. M. Cartabia, *I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana*, Conferenza trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola, svoltasi a Roma, Palazzo della Consulta, 24-26 ottobre 2013, in https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/RI_Cartabia_Roma2013.pdf, consultato il 6.1.2023).

Il metro della ragionevolezza è utilizzato dalla Corte costituzionale, sempre con riferimento a disposizioni riguardanti la pensione di reversibilità, da ultimo in due decisioni, con esiti opposti.

Nella sentenza n. 174 del 14.7.2016, ove è stata dichiarata illegittima l'ennesima disposizione limitativa del diritto a fruire della pensione di reversibilità con riguardo a soggetti che ha contratto matrimoni con persone anziane (si v. *ante* fra l'altro Corte cost., n. 447/2001, in *Giust. civ.*, 2002, n. 1, I, p.271, che ha dichiarato irragionevolmente discriminatoria la disposizione che escludeva dal diritto alla pensione di reversibilità colui che aveva contratto il matrimonio successivamente alla data di inizio del pensionamento di vecchiaia, volendo, A. Sgroi, *Pensione di reversibilità e matrimoni <<tardivi>>*, in *Giust. civ.*, 2002, n. 12, I, p. 3051 e ss.), la Corte costituzionale afferma che la disposizione, che prevede la riduzione dell'aliquota percentuale della pensione di reversibilità, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, introduce una regolamentazione irragionevole, incoerente con il fondamento solidaristico della pensione di reversibilità, che ne determina la finalità previdenziale, presidiata dagli artt. 36 e 38 Costituzione e ancorata dal legislatore a presupposti rigorosi. Una tale irragionevolezza diviene ancora più marcata, se si tiene conto dell'ormai riscontrato allungamento dell'aspettativa di vita.

Nella successiva sentenza n. 23 del 26.1.2017 (si v. la nota di R. Pessi, *La dialettica tra solidarietà e corresponsività nella disciplina delle pensioni ai superstiti*, in *Giur. cost.*, 2017, n. 1, p. 163 e ss.) ha escluso l'illegittimità costituzionale del comma 14° dell'art.1, l. n. 335 del 1995, nella parte in cui non prevede, per il calcolo della pensione di reversibilità di assicurati deceduti anteriormente all'età di 57 anni, l'attualizzazione del coefficiente di trasformazione ai nuovi limiti di età pensionabile successivamente introdotti dal legislatore previdenziale. A sostegno di tale approdo, il Giudice delle leggi afferma che la norma censurata attua e specifica il fondamento solidaristico, che contraddistingue la pensione ai superstiti e a tale categoria di beneficiari accorda un trattamento previdenziale anche quando l'assicurato non possieda i requisiti per accedere alla pensione diretta. Il legislatore, nella discrezionalità che gli compete con riguardo alla determinazione dei presupposti e della misura delle pensioni, ha ritenuto di applicare in questa fattispecie un coefficiente di trasformazione uniforme, convenzionalmente ancorato all'età di 57 anni. Il punto di mediazione individuato dalla legge non presta il fianco alle censure proposte, per il sol fatto che l'evoluzione normativa abbia elevato l'età per accedere alla pensione diretta. I mutamenti che hanno investito tale disciplina non determinano l'irragionevolezza del discrimine di età identificato, per il coefficiente di trasformazione relativo al diverso ambito delle pensioni ai superstiti, in corrispondenza con i 57 anni. L'intervento prefigurato dal giudice remittente mira a trasporre nell'ambito della pensione ai superstiti principi e presupposti caratteristici della pensione diretta, lungo una direttrice disarmonica rispetto all'odierna disciplina del diritto alla pensione ai superstiti, configurato come diritto autonomo e originario.

Da ultimo e sempre con riguardo all'utilizzo del criterio di valutazione "ragionevolezza" in sede di valutazione costituzionale della disposizione che esclude il convivente *more uxorio* fra i soggetti beneficiari della pensione di reversibilità, può rammentarsi la sentenza del 3.11.2000, n. 461, ove nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale si afferma che gli attuali caratteri della convivenza *more uxorio* rendono non irragionevole la scelta, operata dal legislatore in ambito previdenziale, di escludere il convivente dal novero dei soggetti destinatari della pensione di reversibilità. Diversamente dal rapporto coniugale, la convivenza *more uxorio* è fondata esclusivamente sulla *affectio* quotidiana – liberamente e in ogni istante revocabile – di ciascuna delle parti e si caratterizza per l'inesistenza di quei diritti e doveri reciproci, sia personali che patrimoniali, che nascono dal matrimonio. La mancata inclusione del convivente fra i soggetti beneficiari del trattamento di reversibilità rinviene allora una sua non irragionevole giustificazione nella circostanza che tale pensione si ricollega geneticamente a un preesistente rapporto giuridico che qui per definizione manca.

L'esito al quale è pervenuta la Corte costituzionale appare condivisibile, dovendosi ritenere che il piano di tutela apprestato dal sistema previdenziale con il riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del nipote orfano maggiorenne, incapace di intendere e volere e inabile al lavoro sia altro e diverso rispetto alla tutela assistenziale eventualmente riconosciuta allo stesso soggetto, nella sua veste di inabile al lavoro sprovvisto di redditi necessari per vivere¹². Ciò ovviamente non esclude che il legislatore possa prevedere in favore del soggetto che cumula entrambe le prestazioni, la possibilità di escludere, integralmente o parzialmente, la fruizione di una delle due; ma il tutto sempre nella consapevolezza che si tratta di due prestazioni, l'una previdenziale e l'altra assistenziale, che pur riguardando lo stesso soggetto hanno diverse ragioni d'essere. Specificamente, nel caso della pensione di reversibilità, nel rapporto di parentela che legava il nonno e il nipote e nell'obbligo di assistenza del primo nei confronti del secondo; e nel caso delle prestazioni assistenziali nel diritto che il soggetto inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere può vantare nei confronti dell'ordinamento repubblicano.

Si rilevi che l'evoluzione legislativa sul concetto di famiglia (si v. volendo R. Bin, *L'interpretazione della Costituzione in conformità delle leggi. Il caso della famiglia*, in *Fam. dir.*, 2022, n. 5, p. 514 e ss.) con riguardo alla materia investigata, che riflette i mutamenti della società e che si è consolidata nella legge n. 76/2016, ricomprende nel beneficio le persone dello stesso sesso che hanno costituito un'unione civile, mentre esclude i conviventi di fatto, pur avendo introdotto e disciplinato il fenomeno (si rinvia alla lettura dell'art. 1, comma 36 e ss. l. cit.).

¹² A. Passalacqua, nel commentare la decisione (*Osservazioni sulla sentenza n. 88 del 2022 della Corte costituzionale: pensione di reversibilità anche ai nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro*, in *Giur. cost.*, 2022, n. 2, p. 931), parla di "vetusta prospettiva previdenzial-assicurativa", dovendosi apprestare la tutela dei soggetti beneficiari della declaratoria di illegittimità costituzionale attraverso forme di tutela assistenziale. Il ragionamento, in astratto condivisibile, sconta il mancato confronto con il diritto costante, ovvero sia o con l'inesistenza di forme di tutela assistenziale nei confronti della categoria di soggetti individuati o con l'irrisorietà economica dei benefici assistenziali agli stessi riconosciuti.

A tal proposito soccorre l'esito di altro giudizio di costituzionalità, conclusosi con la sentenza n. 150 del 2020, ove la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile, per richiesta di pronuncia manipolativa implicante scelte discrezionali riservate al legislatore, in ordine all'individuazione della misura sostitutiva, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte d'appello di Torino, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3, 38, primo comma, 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost. - dell'art. 12, primo comma, della legge n. 118 del 1971, nella parte in cui attribuisce ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa, una pensione di inabilità pari, nell'anno 2020, ad euro 286,81 mensili. Sebbene tale importo - anche sulla base della comparazione con quelli riconosciuti per altre provvidenze avvinte da analoga matrice assistenziale - sia innegabilmente e manifestamente insufficiente ad assicurare agli interessati il minimo vitale per far fronte alle esigenze primarie della quotidianità, quale nucleo indefettibile di garanzie spettanti agli inabili totali al lavoro, tuttavia non spetta alla Corte costituzionale una diretta e autonoma rideterminazione del correlativo importo.

Esito diverso ha avuto la questione di legittimità costituzionale che ha interessato l'art. 13.2, lett. b) del R.d.l. n. 636/1939, riguardante la misura della pensione di reversibilità da riconoscere al figlio del genitore lavoratore defunto, allorché lo stesso diritto sia riconosciuto dall'ordinamento al coniuge del defunto che non sia allo stesso tempo genitore del minore.

La Corte costituzionale ritiene che la condizione del figlio nato fuori dal matrimonio, ai fini della concessione della pensione di reversibilità, sia comparabile a quella del figlio orfano di entrambi i genitori¹³, restando giuridicamente irrilevante la circostanza che vi sia l'ex coniuge superstite del *de cuius*, non genitore del figlio, mentre resta fermo il principio di eguaglianza tra i figli nati nel e fuori del matrimonio. Ma nonostante la predicata eguaglianza tra figli, nel caso odierno la differenza la fa l'esistenza del coniuge superstite non genitore, mancante nella fattispecie che ha condotto alla sentenza n. 86 del 2009, dove il lavoratore defunto aveva avuto un figlio da una convivenza *more uxorio*. Il Giudice delle leggi, nella odierna sentenza, chiamato anche a valutare una possibile soluzione pretoria di riequilibrio della misura delle quote di pensione spettanti agli aventi diritto, pur prendendo atto dell'inadeguatezza del sistema attualmente vigente, ritiene di non potere intervenire, trattandosi di un intervento all'evidenza manipolativo, tale da invadere l'ambito di discrezionalità riservato al legislatore. Dato che non è ravvisabile una conclusione costituzionalmente obbligata, mentre possono prospettarsi una pluralità di criteri risolutivi in astratto praticabili e la scelta fra di essi non può che spettare al legislatore.

Le ultime due decisioni emanate nel corso dell'anno 2022 attengono l'una alla tutela previdenziale apprestata dall'Inail nei confronti di coloro che svolgono lavoro domestico e l'altra alla tutela apprestata nei confronti di coloro che fruiscono dell'assegno vitalizio di reversibilità.

Con la sentenza n. 202, che attiene alla tutela in caso di infortuni sul lavoro di chi svolge lavoro domestico, il Giudice delle leggi era chiamato a verificare una questione di legittimità costituzionale che, se accolta, avrebbe avuto quale esito l'ampliamento della tutela apprestata dalla legge 3.12.1999, n. 493, comprendendo nell'espressione "ambito domestico" - ove si svolge l'attività prestata nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito -,

¹³ La Corte costituzionale ritiene che la situazione di fatto sottoposta al suo vaglio sia analoga a quella che ha condotto alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 85.1, n. 2 d.P.R. n. 1124/1965, nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta della rendita, esclude che essa spetti nella stessa misura anche all'orfano di un solo genitore (si tratta della sentenza n. 86 del 27.3.2009).

anche l'immobile di civile abitazione e la relativa pertinenza ove dimorano i genitori dell'assicurato e nei confronti dei quali questi appresta un attività di cura¹⁴. La Corte costituzionale, avendo constatato che l'ordinanza del giudice remittente, la Corte di appello di Salerno, proponeva un dubbio di legittimità costituzionale che atteneva non già al settore previdenziale, bensì al diverso settore segnato da esigenze assistenziali e solidaristiche che trovano soddisfazione nelle politiche del *welfare* nazionale, intese come complesso di iniziative statali e pubbliche, in genere, volte a tutelare il benessere della popolazione al fine di migliorarne la vita lavorativa e privata, garantendo l'accesso alla fruizione dei servizi pubblici essenziali, esclude che tale questione possa incidere sullo strumento assicurativo rappresentato dalla l. n. 493 del 1999. E ciò perché si chiederebbe all'indennizzo assicurativo, nel caso di specie il vedovo ed erede chiedeva la corresponsione della rendita da infortunio in forza di un incidente domestico con esito mortale occorso al coniuge presso l'abitazione dei genitori, una riforma di sistema, che amplierebbe le categorie di destinatari, implicando scelte discrezionali e con molteplicità di soluzioni praticabili quanto a soggetti e contesti assicurabili, non contenuta e univocamente veicolata, nella sua composizione, dalle esigenze di cura ed assistenza dell'altro¹⁵.

¹⁴ La tutela previdenziale è quanto meno non omogenea, dato che la tutela per invalidità, vecchiaia e superstiti apprestata dal d. lgs. n. 565/1996 è volontaria ed è apprestata nei confronti di persone che svolgono lavori di cura non retribuiti, senza vincolo di subordinazione, in relazione a responsabilità familiari e che non svolgono attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione (si v. art. 1); mentre la tutela per gli eventuali infortuni domestici è obbligatoria ed è assicurata, fra l'altro, nei confronti di chi svolga lavoro in ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzato alla cura delle persone e dell'ambiente domestico (si v. artt. 6 e 7, l. n. 493/1999). A ciò si aggiunga che il legislatore, con il comma 255 dell'art. 1 della l. n. 205/2017, ha istituito la figura del *caregiver* familiare, intendendo con tale sintagma la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento (per i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, si v. da ultimo il decreto ministeriale del 17.10.2022, in G.U., n. 301/2022; si v. anche G. Pistone, *La pensione di invalidità civile tra <<diritto al mantenimento>> e vincoli di bilancio*, in *Riv. giur. lav.*, 2021, n. 1, II, p. 139 e ss.).

¹⁵ Ciò nonostante la Corte costituzionale chiude la propria decisione affermando che la doverosa attenzione e sensibilità ai temi della solidarietà e dell'aiuto rispetto a posizioni di bisogno segnalati dall'ordinanza di rimessione inducono a un forte richiamo al legislatore affinché la rete sociale sia rinsaldata attraverso l'individuazione dei più idonei strumenti e delle più adeguate modalità di fruizione delle prestazioni riconosciute dall'Inail in forza dell'istituzione dell'assicurazione

Da ultimo, con la sentenza n. 237 del 5.10.2022 (<https://www.cortecostituzionale.it/.do>)¹⁶, la Corte era chiamata a vagliare la legittimità costituzionale della deliberazione del Consiglio di presidenza del Senato del 6.10.2018, n. 6 che ha rideterminato la misura degli assegni vitalizi, ivi compresi quelli di reversibilità riconosciuti in favore dei superstiti del senatore.

obbligatoria per la tutela del rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.

La sollecitazione sociale della Corte nei confronti del legislatore, pur degna di considerazione, pare necessiti di una considerazione globale del lavoro, economicamente rilevante ancorché non retribuito, prestato in seno al nucleo familiare. Lavoro che comprende, ma certamente non esaurisce, l'attività di cura svolta dal *caregiver* che ha come destinatario una persona in situazione di deficienza psico-fisica.

Se l'ambito del lavoro di cura non è solo quello svolto dal *caregiver*, ma è più ampio, basti pensare alla cura dei minori non affetti da alcuna malattia (in entrambi i casi si è davanti a un lavoro che produce benefici economici alla società, evitando fra l'altro alla stessa di apprestare servizi in favore delle famiglie), è da chiedersi se e come possa garantirsi a coloro che svolgono tale attività una forma previdenziale obbligatoria che li equipari ai soggetti che svolgono lavoro retribuito, garantendo loro una tutela che non sia mediata, come accade con la fruizione della pensione di reversibilità, con l'utilizzo del rapporto previdenziale del coniuge o del familiare, con il quale si convive e che all'opposto svolge un'attività lavorativa regolarmente retribuita.

¹⁶ Sul tema della riduzione dei vitalizi riconosciuti a chi ha ricoperto incarichi politici e agli eredi di costoro, la Corte si è pronunciata sempre nel corso dell'anno 2022, con la sentenza n. 136 (sin da ora si v. la nota di C. A. Manfredi Selvaggi, *Intangibilità dei vitalizi dei consiglieri regionali: il superamento di un tabù*, in *Riv. corte dei conti*, 2022, n. 5, p. 55 e ss. http://www.rivistacorteconti.it/export/sites/rivistaweb/RepositoryPdf/RivistaCartacea/2022/rivista_5/rivistacdc_5_2022_01_07_dottrina_pb.pdf), ove è stata sottoposta al vaglio di costituzionalità la legge regionale del Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 che prevedeva, con disposizioni poi abrogate dalla successiva legge regionale n. 7/2019, la riduzione dell'ammontare del vitalizio riconosciuto ai consiglieri regionali.

Si constata che anche in questa decisione che attiene al riconoscimento benefici che possono assimilarsi a quelle previdenziali, nonostante non abbiano quale presupposto lo svolgimento di un'attività lavorativa, la Corte di cassazione nel rigettare la sottoposta questione di legittimità costituzionale, utilizza la tecnica della "ragionevolezza" radicata su un esame della disciplina regionale da un verso sui trattamenti vitalizi e sulle ragioni sottese alla sua emanazione, concludendo che sul piano della ragionevole giustificazione, questa Corte, in generale, ha considerato idoneo sia l'intento del contenimento della spesa (sentenze n. 236 del 2017 e n. 203 del 2016), sia quello di sostenibilità di un regime, previdenziale (sentenza n. 263 del 2020) o meno (sentenza n. 16 del 2017).

In generale benefici analoghi si rinvencono in tutte le legislazioni regionali, a titolo esemplificativo si può far menzione del Regolamento delle pensioni dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana (https://www.ars.sicilia.it/sites/default/files/downloads/2020-11/Regolamento%202020%20delle%20pensioni%20DPA%20385%20del%207%20OTTOBRE%202020_0.pdf) che, agli artt. 9 e 10 riconosce il diritto alla pensione di reversibilità (così testualmente la rubrica dell'articolo) al coniuge e agli orfani del deputato o dell'ex deputato.

La Corte costituzionale non esamina la questione di legittimità sollevata dal Consiglio di garanzia del Senato, dichiarandola inammissibile perché si tratta di scrutinare un regolamento parlamentare, cd. “minore” o “derivato”, che rinvia il proprio fondamento e la propria fonte di legittimazione in quelli cc.dd. “maggiori” o “generalisti”, approvati da ciascuna Camera; costituendo anch’esso una manifestazione della potestà normativa che la Costituzione riconosce alle Camere a presidio della loro indipendenza e, perciò, per il libero ed efficiente svolgimento delle proprie funzioni.

Nonostante tale mancato scrutinio, la Corte, riallacciandosi a quanto affermato nella propria precedente decisione n. 289 del 1994, conferma che la disciplina del vitalizio contenuta nei regolamenti minori della Camera e del Senato ha trovato la sua origine in una forma di previdenza intesa in senso lato, conservando peraltro un regime speciale che trova il suo assetto non nella legge, ma nei regolamenti interni delle Camere¹⁷.

¹⁷ In questa decisione la Corte costituzionale esclude un’equipollenza fra assegno vitalizio e pensione ordinaria, dato che tra le due situazioni – nonostante la presenza di alcuni profili di affinità – non sussiste una identità né di natura, né di regime giuridico, dal momento che l’assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, si collega a un’indennità di carica goduta in relazione all’esercizio di un mandato pubblico. Indennità che, nei suoi presupposti e nelle sue finalità, ha sempre assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego.

La Corte di cassazione, si tratta dell’ordinanze delle sezioni unite del 10.11.2020, n. 25211, da ultimo e in un giudizio che aveva per oggetto la decurtazione di un assegno di reversibilità di vitalizio erogato dalla Camera, conferma il proprio orientamento sulla questione, affermando che gli assegni vitalizi dovuti in dipendenza della cessazione della carica si collegano all’indennità di carica goduta in relazione all’esercizio di un mandato pubblico, nei suoi presupposti e nelle sue finalità, ha sempre assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego, essendosi sottolineato che la sua attribuzione, a norma dell’art. 69 Cost., è finalizzata a garantire il libero svolgimento del mandato parlamentare. Il vitalizio rappresenta la proiezione economica dell’indennità parlamentare per la parentesi di vita successiva allo svolgimento del mandato – sebbene esso non trovi specifica menzione nella Costituzione, a differenza dell’indennità prevista dall’art. 69 – e può dirsi che la sua corresponsione sia sorretta dalla medesima ratio di sterilizzazione degli impedimenti economici all’accesso alle cariche di rappresentanza democratica del Paese e di garanzia dell’attribuzione ai parlamentari, rappresentanti del popolo sovrano, di un trattamento economico adeguato ad assicurarne l’indipendenza.

Infine, si constata che nel dossier n.528 del Senato, stilato durante la 17^a legislatura, si afferma, nella sezione dedicata all’*excursus* storico dell’indennità parlamentare, che *“la riforma del 2012 ha posto una puntuale disciplina del trattamento oltre la fine del mandato, tale da segnare una ‘convergenza’ ed equiparazione massime rispetto a un trattamento pensionistico ordinario.”*

(https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/1043952/index.html?part=dossier_dossier1).

Esaurita, nei limiti dell'odierno scritto, la disamina delle decisioni della Corte costituzionale pare potersi inferire dalla stessa, innanzitutto, la conferma del *trend* interpretativo della disciplina in tema di pensione di reversibilità teso all'estensione soggettiva dell'ambito dei beneficiari. Ampliamento che si connette, si rilevi, all'allargamento intervenuto anche in sede legislativa, con la l. n. 76/2016; legge che però esclude dal beneficio delle unioni di fatto, confermando la scelta legislativa sul punto.

Contestualmente e per altri aspetti, anch'essi affrontati dal Giudice delle leggi nelle menzionate decisioni del 2022, costui ha confermato, anche qui il proprio orientamento, il suo ritrarsi dallo scrutinio di costituzionalità, ogni qualvolta l'esito di quest'ultimo sfoci in possibili compatibili plurime soluzioni che l'ordinamento affida all'organo politico; od ogni qual volta attraverso lo scrutinio di costituzionalità non si approdi a una soluzione ampliativa della posizione di diritto soggettivo garantita dalla disposizione legislativa ma si approdi, in caso di eventuale accoglimento, alla tutela di istanza sociali o di posizioni di diritto pretensivo od oppositivo la cui tutela non sia l'obiettivo immediato e diretto della disposizione *sub judice*¹⁸.

Infine, la Corte, anche con la decisione sui vitalizi riconosciuti ai familiari di coloro che hanno ricoperto incarichi presso assemblee elettive, pare confermare la natura previdenziale degli stessi, nonostante la differenza genetica che li distingue dai trattamenti pensionistici riconosciuti ai lavoratori e ai loro familiari.

In chiusura può altresì dedicarsi qualche parola alla tecnica decisionale della ragionevolezza, utilizzata nella sentenza n. 88, per giungere alla declaratoria di illegittimità costituzionale.

Pare che l'esito al quale è pervenuta la Corte, alla luce fra l'altro delle disposizioni legislative utilizzate in fase motivazionale e sorreggenti l'esito dell'incidente di costituzionalità, non necessitasse dell'utilizzo di tale tecnica, essendo bastevole a tal fine l'utilizzo degli strumenti ordinari di interpretazione dei testi legislativi; utilizzo che avrebbe ben potuto condurre a spostare in avanti i confini soggettivi di applicazione della disposizione, come accaduto.

¹⁸ L'esito giuridico, di immutabilità per via costituzionale della disciplina in tema di tutela Inail, non ha però precluso al Giudice delle leggi di porre in essere una *moral suasion* nei confronti del legislatore, con il dichiarato fine di ampliare la tutela assicurativa garantita dalla l. n. 493/1999 anche nei confronti del *caregiver*.